

## REGOLAMENTO (CE) N. 430/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2005

**che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2006 e l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dal sottocampione annuale o in base a una media annua dei quattro campioni interi trimestrali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafi 3 e 4,

(4) In considerazione dell'importanza dei dati rilevati attraverso moduli ad hoc, tali informazioni devono poter essere combinabili con qualsiasi altra variabile dell'indagine.

considerando quanto segue:

(5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio<sup>(2)</sup>,

(1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 577/98 è necessario definire misure di attuazione allo scopo di stabilire la codifica delle variabili da utilizzare per la trasmissione dei dati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

(2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 577/98 è possibile stilare un elenco di variabili, in appresso denominate variabili strutturali, nell'ambito delle caratteristiche dell'indagine, che devono essere oggetto di indagine soltanto a livello di medie annuali in riferimento a 52 settimane anziché a medie trimestrali. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali.

Le condizioni per l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali sono precisate nell'allegato I.

*Articolo 2*

(3) In considerazione dell'importanza dei dati sull'occupazione e sulla disoccupazione, i totali per tali indicatori devono essere coerenti a prescindere che siano ottenuti

I codici per le variabili da utilizzare per la trasmissione dei dati per gli anni dal 2006 in poi sono specificati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2005.

Per la Commissione  
Joaquín ALMUNIA  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6).

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47).